

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI.

Approvato dall'assemblea dei soci del 06/10/2023

Art. 1

Premessa

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e le modalità di elezione delle cariche sociali della società D.E.C. (Distributori Edili Consorziati) Soc. Coop..

Ogni partecipante all'assemblea è tenuto ad osservare le disposizioni in esso contenute.

Art.2

Partecipazione all'Assemblea

Possono partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti nel Libro Soci; essi hanno diritto di voto solo se siano iscritti in detto Libro da almeno tre mesi.

Possono inoltre partecipare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, i consulenti e i dipendenti della cooperativa ed i rappresentanti degli organismi federativi di categoria, anche se non soci.

Art.3

Presidente dell'assemblea

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea è presieduta dal vice-presidente del C.d.A, o, in mancanza anche di questi, da una persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, anche fra i non soci, ad eccezione delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno; in tali casi la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art.4

Deleghe

Il presidente può avvalersi del personale da lui espressamente autorizzato per la verifica delle deleghe dei presenti e dei soci aventi diritto al voto, già provviste dell'autentica del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di un consigliere o dipendente a ciò delegato dal consiglio, di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato. Ogni socio può ricevere non più di 3 deleghe in caso di assemblea ordinaria e non più di 3 deleghe in caso di assemblea straordinaria.

In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide inappellabilmente il Presidente della stessa.

Non possono essere introdotti nei locali dell'Assemblea apparecchi di registrazione o fotografici senza espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art.5

Scrutatori

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina due o più scrutatori tra i presenti.

Art.6

Discussione ordine del giorno

Il Presidente dell'assemblea comunica il numero degli aventi diritto di voto, direttamente o a mezzo delega e, accertata la valida costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori e dà lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel porre in discussione detti argomenti, il Presidente e, su invito, i Consiglieri, i Sindaci, i consulenti della cooperativa e i rappresentanti degli organismi di categoria, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nella conduzione dell'assemblea il Presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal Consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

Il Presidente dirige la discussione, potendo fissare con approvazione dell'assemblea, un termine per la stessa.

Art.7

Modalità per prendere la parola

Ogni socio, così come gli Amministratori, i Sindaci, i Consulenti della cooperativa e i rappresentanti degli organismi di categoria, può prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, fare osservazioni e formulare proposte.

Coloro che intendono parlare, devono richiederlo al Presidente con richiesta scritta o alzando la mano, dopo che questi ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fino a quando non ha dichiarato chiusa la discussione su ciascun argomento in trattazione. Se più di un avente diritto all'intervento chiede di parlare contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.

In difformità a quanto previsto nel comma precedente, relativamente al rinnovo delle cariche sociali, gli interventi dovranno avvenire previa richiesta scritta da presentare alla Presidenza.

Art.8

Risposte ai quesiti dell'assemblea

Il Presidente e, su invito i Consiglieri, i Sindaci, i Consulenti della cooperativa e i rappresentanti degli organismi di categoria, potranno rispondere agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero riservarsi di farlo esauriti gli interventi.

Allo scopo di consentire al Presidente o alle persone da lui designate di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soci, questi ultimi possono, anche prima della costituzione dell'assemblea presentare al consiglio note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono prendere la parola.

Art.9

Durata intervento in assemblea

Ogni socio può svolgere il proprio intervento su ciascun punto dell'ordine del giorno per la durata massima di dieci minuti. È consentita una sola possibilità di replica per la durata massima di cinque minuti. In sede di secondo intervento il Presidente concede la parola nello stesso ordine già seguito per il primo intervento.

Art.10

Durata assemblea

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in una sola riunione. Nel corso di questa il Presidente, nel caso ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea a maggioranza non si

opponga alla sua proposta, può sospendere i lavori per un tempo non superiore ai novanta minuti.

Qualora la trattazione dell'ordine non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art.11

Poteri Presidente assemblea

Al Presidente è demandato il compito di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento. A tal fine egli può togliere la parola nei casi seguenti:

- a) qualora il socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento con l'argomento posto in discussione;
- c) nel caso di socio che pronunci frasi ingiuriose o sconvenienti;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Art.12

Allontanamento dall'assemblea

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure con il loro comportamento provochino una situazione tale che non consenta il regolare funzionamento dell'assemblea, il Presidente li richiama all'ordine. Ove tale ammonizione risulti vana il Presidente dispone l'allontanamento dalla sala dei soci precedentemente ammoniti per tutta la fase della discussione.

Qualora durante l'assemblea si verificano situazioni tali da ostacolare lo svolgimento della discussione, il Presidente dispone sospensioni dell'adunanza non superiori a quindici minuti.

Art.13

Partecipazione al voto

Esauriti tutti gli interventi su ciascun punto dell'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la relativa discussione e prima di dare inizio alla votazione, riammette i soci eventualmente allontanati a norma dell'art. 12.

Art.14

Modalità della votazione

Le votazioni in assemblea, in presenza o a mezzo videocall, hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Per il rinnovo delle cariche sociali la votazione palese potrà essere effettuata anche con scheda cartacea prestampata nominativa individuale o a mezzo voto online.

Il presidente, con il consenso dell'Assemblea, stabilisce la durata e le modalità di apertura del seggio per la votazione riguardante le cariche sociali.

Art.15

Liste e candidature alle cariche sociali

Entro le ore 12 del quinto giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una lista di orientamento composta da un massimo di tre nominativi in più rispetto ai consiglieri da eleggere.

Tale lista, della quale sarà data adeguata pubblicità mediante avvisi affissi nei locali della sede ed eventualmente, se diversi, in quelli adibiti allo svolgimento dell'assemblea, dovrà prevedere alcuni spazi vuoti, almeno cinque, in cui i soci possano mettere nominativi non presenti nella lista.

Alla predetta lista d'orientamento potranno essere affiancate altre liste, predisposte secondo le modalità previste dal primo e secondo comma del presente articolo.

Il medesimo criterio sarà eseguito per la lista d'orientamento per il Collegio Sindacale.

La lista di orientamento ed i nominativi proposti sono puramente indicativi, nel senso che non vincolano il voto del socio né agli stessi nominativi.

Art.16

Le schede - Forma

Le schede per le votazioni recano nel frontespizio la dicitura dell'organo di cui si procede all'elezione.

Il voto sarà espresso tracciando un segno negli spazi opportunamente predisposti a fianco di ogni nominativo compreso nelle liste di orientamento riportate nelle schede, oppure mediante indicazione, nelle apposite righe in bianco, dei nominativi prescelti. Il voto dovrà essere per un numero di nominativi non superiore ai candidati da eleggere nelle rispettive cariche.

Le schede sono nulle quando:

- a) contengono segni, scritte o quant'altro non riferiti all'espressione di voto;
- b) esprimono un numero di voti superiore al numero di nominativi da eleggere;
- c) il voto espresso produca assoluta incertezza rispetto ai nominativi da eleggere.

Art. 17

Le schede - Autenticazione

Le schede, cartacee o gestite tramite piattaforma online, distinte per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, devono essere preventivamente autenticate e la votazione avverrà contemporaneamente.

Al termine dello scrutinio, il Presidente dell'assemblea ne proclama il risultato enunciando i nominativi eletti.

Art.18

Scrutinio

Relativamente all'esito della votazione, in caso di parità di voti fra più candidati consiglieri, risulterà eletto il più anziano d'età.

Verificandosi casi di incompatibilità resterà eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti validi e, in caso di parità, il più anziano d'età.

Tutti gli eletti alle cariche sociali devono possedere i necessari requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.

Art.19

Cariche sociali

Nel caso di contemporanea elezione di uno stesso nominativo nel Consiglio di amministrazione e/o nel Collegio Sindacale, il soggetto interessato, se presente, dovrà immediatamente dichiarare quale fra le due cariche sceglie; se assente dovrà rivolgersi

la stessa dichiarazione al Consiglio di Amministrazione entro otto giorni, a pena di decadenza.

La carica o le cariche vacanti, in caso di decadenza, saranno occupate dal primo o rispettivamente dai primi eletti.

In caso di ulteriore parità fra due o più soggetti, la carica sarà occupata dal nominativo più anziano di età.

Art. 20

Designazione in caso di parità

In caso di parità di voti validi nell'elezione del Presidente del Collegio Sindacale, la designazione cadrà sul candidato più anziano d'età. Lo stesso criterio sarà applicato per designare i Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti.

Art.21

Modifiche regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea ordinaria.

Art.22

Norme di riferimento

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento o in caso di conflitto, si intendono applicabili le norme di Legge e dello Statuto.